

Novità fiscali del 13 settembre 2010: le indagini della GdF su presunte frodi fiscali non determinano la revoca dei finanziamenti pubblici; gare pubbliche: l'asseverazione del piano economico-finanziario può essere fatta anche dalla società di revisione; sviluppo aziendale: in arrivo finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per PMI; appalti pubblici: tracciabilità non retroattiva; detrazione per interventi di riqualificazione energetica; gestione separata giornalisti: il 30/9/2010 scade il termine previsto per il pagamento dei contributi minimi; INAIL: premio ponderato per artigiano con più attività

Pubblicato il 13 settembre 2010

Le indagini della GdF su presunte frodi fiscali non determinano la revoca dei finanziamenti pubblici; gare pubbliche: l'asseverazione del piano economico-finanziario può essere fatta anche dalla società di revisione; **sviluppo aziendale: in arrivo finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per PMI; appalti pubblici: tracciabilità non retroattiva;** detrazione per interventi di riqualificazione energetica; gestione separata giornalisti: il 30/9/2010 scade il termine previsto per il pagamento dei contributi minimi; INAIL: premio ponderato per artigiano con più attività; versamenti telematici anche per l'imposta sulle assicurazioni; Assonime interviene sul federalismo fiscale municipale; altre di fisco

**Indice:**

- 1) **Le indagini della GdF su presunte frodi fiscali non determinano la revoca dei finanziamenti pubblici**
- 2) **Gare pubbliche: L'asseverazione del piano economico-finanziario può essere fatta anche dalla società di revisione**
- 3) **Sviluppo aziendale: In arrivo finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per PMI**
- 4) **Appalti pubblici: Tracciabilità non retroattiva**
- 5) **Detrazione per interventi di riqualificazione energetica**
- 6) **Versamenti telematici anche per l'imposta sulle assicurazioni**
- 7) **Gestione separata giornalisti: Il 30/9/2010 scade il termine previsto per il pagamento dei contributi minimi**
- 8) **INAIL: premio ponderato per artigiano con più attività**
- 9) **Assonime interviene sul federalismo fiscale municipale**
- 10) **Altre di fisco**

## **1) Le indagini della GdF su presunte frodi fiscali non determinano la revoca dei finanziamenti pubblici**

Il sospetto che un'impresa abbia compiuto frodi fiscali non basta a privarla dei finanziamenti pubblici.

I contributi o le agevolazioni finanziarie disposte a favore di una azienda non possono essere revocate solo sulla base di un indagine della guardia di finanza riguardante presunte frodi o irregolarità fiscali.

E' quanto ha stabilito il **TAR della Puglia, Sezione di Lecce, con la sentenza n. 1946 del 08 settembre 2010**, che si è pronunciato sui limiti delle indagini della polizia tributaria particolarmente riguardo le azioni di natura penale.

Il suddetto Tribunale Amministrativo ha riconosciuto le istanze difensive presentate da una Srl contro il Ministero dello Sviluppo Economico, poiché dopo essere stata ammessa alle agevolazioni finanziarie finalizzate all'ampliamento della propria attività produttiva, si è vista arrivare la Guardia di Finanza.

In particolare, durante lo svolgimento del programma di investimenti, la GdF, nell'ambito di una indagine disposta dalla procura della Repubblica di Roma, ha sequestrato la pratica di agevolazioni della società a responsabilità limitata, custodita presso la banca concessionaria, impedendo l'erogazione delle ultime quote di contributo finanziario in favore della stessa società, sostenendo l'incompletezza documentale.

Ma anche la stessa banca concessionaria aveva chiesto al Ministero la revoca delle agevolazioni concesse disponendo il recupero della somma di € 816.415,06, relative al contributo conto impianti ricevuto dalla società, nonché il recupero di altre somme ingenti a titolo contributo in c/esercizio.

La revoca delle agevolazioni è stata giustificata per una serie di irregolarità riscontrate dalla Guardia di Finanza di Lecce, nel corso di una attività di indagine svolta nei riguardi della ricorrente, che ha rilevato l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, false attestazioni di referenze bancarie, falsa costituzione della compagine sociale allo scopo di dimostrare la solidità finanziaria dell'azienda, al fine di accedere alle cospicue agevolazioni.

Peraltro, l'impresa non aveva trasmesso alla banca concessionaria, a seguito della avvenuta ultimazione del programma di investimenti, la relativa documentazione finale di spesa entro i termini stabiliti dalla normativa di riferimento (in violazione dell'art 9, comma 2 del D.M.527/95).

A questo punto il decreto di revoca è stato impugnato dalla suddetta Srl motivandone le ragioni.

Il ricorso della Srl è stato, quindi, accolto dal TAR pugliese, sezione di Lecce, per i seguenti motivi:

E' emerso dall'atto costitutivo e dalla visura camerale che i soci risultanti in essa lo sono

effettivamente, quindi non si é in presenza di prestanomi.

Per contestare ciò occorre la prova concreta di un rapporto di mera interposizione soggettiva nel compimento di atti giuridicamente rilevanti.

Inoltre, la natura simulata del rapporto societario deve essere adeguatamente comprovata, cosa che la GdF non ha fatto.

A tal fine la prova della simulazione deve essere rigorosamente fornita. Le affermazioni devono essere accompagnate da elementi di riscontro.

Il Tar ha anche osservato che la natura fittizia di una operazione di cessione di beni, di cui si sospetta la preordinazione al fine di frodare il fisco, può essere sufficientemente dimostrata attraverso la tecnica dei cd controlli incrociati.

Ma anche in tale contesto, la Srl è riuscita a dimostrare documentalmente (con fatture e pagamenti) l'effettività di tutte le operazioni commerciali contestate.

Altresì, il Tar ha rilevato che l'accusa formulata dagli agenti della Polizia Tributaria non è poi culminata in un atto di esercizio dell'azione penale.

Solo in presenza di un atto di questo tipo può ritenersi legittima la determinazione ministeriale di revocare una agevolazione finanziaria concessa.

La revoca disposta nei confronti della S.r.l. è stata, invece, illegittimamente decretata proprio perché fondata su accertamenti del tutto parziali.

Quest'ultima, ha concluso il TAR, ha potuto dimostrare di essersi trovata nella impossibilità materiale e giuridica di adempiere con tempestività alla incombenza, così come previsto dall'art 9, comma 2 del D.M. 527/95 che contempla, in materia, una sorta di esimente speciale .

Per cui il ricorso presentato dalla Srl è stato accolto dal TAR, respingendo le tesi della GdF e del Ministero dello Sviluppo Economico.

## **2) Gare pubbliche: L'asseverazione del piano economico-finanziario può essere fatta anche dalla società di revisione**

Le imprese si possono aggiudicare l'appalto pubblico anche se l'asseverazione finanziaria sia stata fatta da una società di revisione in luogo dell'istituto di credito.

Il fatto che l'asseverazione del piano economico-finanziario sia stata resa non da una società finanziaria ma da una società di revisione non determina l'esclusione dalla gara pubblica.

Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 6490 depositata in segreteria l'8 settembre 2010, secondo cui è lecito fare riferimento alle norme sul "project financing".

## **Fatto**

La Regione Basilicata ha indetto una licitazione privata per l'affidamento del contratto di concessione di costruzione e gestione, relativo alla realizzazione di un ospedale.

In tale vicenda è stato, tra l'altro, contestato, ad una ATI ammessa alla gara (a discapito di altra ATI), che il Piano Economico Finanziario sarebbe dovuto essere asseverato soltanto da un istituto di credito e non anche da una Società di revisione (ex art. 1 L. n. 1966/1939, come previsto dall'art. 37 bis, comma 1, L. n. 109/1994).

Veniva, inoltre, dedotta l'illegittimità dell'ammissione alla gara dell'ATI, poiché il Piano Economico Finanziario, presentato dalla stessa, faceva riferimento ad un progetto di investimento, proposto da altro consorzio di imprese, nonché la circostanza tale Piano Economico Finanziario non fosse stato redatto con metodologia revisionale univoca.

Dopo le diatribe al TAR, la questione è poi sfociata presso il Consiglio di Stato che ha esaminato anche il caso della violazione sotto altro profilo della "lex specialis" di gara e dei principi generali in materia di partecipazione alle gare pubbliche, violazione dei principi in materia di asseverazione dei piani economico-finanziari.

Si sono costituiti in giudizio, resistendo all'appello sia la Regione Basilicata sia il controinteressato raggruppamento temporaneo di imprese.

## **La decisione del Consiglio di Stato**

Nella sua decisione, il Consiglio di Stato ha prima rilevato che in sede di prequalificazione l'Amministrazione non è tenuta a sapere quali imprese concorrano ad eseguire l'appalto, tale problema sorge solo al momento della valutazione dell'offerta. Infatti, l'Amministrazione pubblica si limita soltanto a verificare se il soggetto che chiede l'ammissione abbia i relativi requisiti.

La fase di prequalificazione ha il compito di determinare i requisiti soggettivi di "partecipabilità", sotto l'aspetto della soglia minima di idoneità dei soggetti ad essere valutati, tramite l'esame dei parametri obiettivi riportati nelle dichiarazioni e nelle autocertificazioni allegate alla domanda.

Per cui è stato escluso che già nella fase di prequalificazione vadano indicate le quote di partecipazione, di qualificazione e di esecuzione tra i vari soggetti che partecipano in associazione temporanea di imprese.

Altresì, il CDS ha ritenuto di tipo ordinatorio il termine del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico amministrativa entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara.

Peraltro, nel caso di specie, l'Amministrazione non aveva fissato un termine di decadenza.

Infine, il CDS ha stabilito che, nel caso di specie, la circostanza che l'asseverazione del piano economico-finanziario sia stata resa non da una società finanziaria ma da una società di

revisione non ha determinato l'illegittimità che avrebbe comporta l'esclusione dalla gara pubblica.

In tale ottica é apparso condivisibile l'iter logico fatto dal TAR, che, richiamando le norme in materia di "project financing", che ammettono una tale asseverazione, la ritiene corretta in via di interpretazione estensiva delle norme di gara, e ciò sia perché il "project financing" determina comunque una concessione, per cui le due fattispecie sono assimilabili (il "project financing" è solo un'altra via per arrivare alla concessione di costruzione e di esercizio).

Il Consiglio, ha, infine, concluso la sua decisione affermando che il legislatore, anche se per l'ipotesi (analogia) del "project financing", ha individuato come possibile l'asseverazione del piano economico-finanziario da parte di una società di revisione, per cui detta tipologia di società ha tutti i requisiti per poter effettuare tali operazioni.

### **3) Sviluppo aziendale: In arrivo finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per PMI**

Il Ministero dello Sviluppo economico ha emanato i tanto attesi bandi attuativi del regime d'incentivazione approvato con Decreto del 23/7/2009.

Dal 90° giorno successivo alla pubblicazione dei decreti nella Gazzetta, e fino al 210° giorno da tale data, saranno aperti i termini per la presentazione delle domande.

Nel frattempo è stato pubblicato sulla G.U. n. 211 del 09 settembre 2010 il Decreto 06/8/2010 relativo ai termini, modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore dei programmi di investimento finalizzati al perseguimento di specifici obiettivi di innovazione, miglioramento competitivo e tutela ambientale.

Per promuovere il riposizionamento competitivo del sistema produttivo sono disponibili risorse per l'attuazione degli interventi in misura pari a € 100.000.000,00, destinate a programmi riferiti ad unità produttive ubicate nei territori delle Regioni Campania, Calabria, Puglia, Sicilia, nell'ambito dell'obiettivo Convergenza.

Ai fini dell'attribuzione delle risorse disponibili si tiene, inoltre, conto delle seguenti riserve:

a) almeno il 60%, destinata ai programmi proposti da piccole e medie imprese;

b) almeno il 20%, destinata ai programmi riguardanti unità produttive ubicate in uno dei distretti produttivi individuati ai sensi della Legge n. 317/1991.

### **Gestore**

Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande e l'erogazione delle agevolazioni sono affidati all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo

sviluppo d'impresa S.p.A..

### **Beneficiari**

Sono ammissibili alle agevolazioni le imprese che, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle Imprese; se si tratta di imprese di servizi, essere costituite sotto forma di società;

b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;

c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria;

d) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;

f) non essere state destinatarie, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;

g) aver restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero un ordine di recupero; non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008.

### **Programmi ammissibili**

Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi riferiti agli specifici obiettivi riguardanti una delle seguenti attività:

a) attività del settore alimentare (produzione di prodotti da forno, prodotti surgelati, gelati e dolci, piatti pronti, paste alimentari, bevande analcoliche, tranne acque minerali, omogeneizzati e prodotti dietetici, alimenti per animali);

b) attività di fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche, limitatamente a:

- Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità;

- Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici;

- Fabbricazione di cablaggi e apparecchiature di cablaggio;

- Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione;

- Fabbricazione di apparecchi per uso domestico;
- Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche;

c) Attività di produzione di biotecnologie limitatamente a:

- Processi biomedici e farmaceutici come l'individuazione di organismi in grado di sintetizzare farmaci o antibiotici o sviluppo di tecnologie di ingegneria genetica per la cura di patologie;
- Processi biotecnologici di interesse industriale come la costituzione di microrganismi in grado di produrre sostanze chimiche;
- Processi agricoli come la modificazione di organismi per renderli in grado di crescere in determinate condizioni ambientali o nutrizionali a minore impatto ambientale rispetto ai processi agricoli classici;
- Bioinformatica.

**Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi riguardanti una delle seguenti tipologie:**

- a) realizzazione di nuove unità produttive;
- b) ampliamento di unità produttive esistenti;
- c) diversificazione della produzione di un'unità produttiva in nuovi prodotti/servizi aggiuntivi;
- d) cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un'unità produttiva esistente.

### **Spese ammissibili**

Le spese ammissibili debbono riferirsi all'acquisto, anche nella forma di locazione finanziaria, di **immobilizzazioni**, come definite dagli artt. 2423 e seguenti del codice civile.

Dette spese riguardano:

- a) **suolo aziendale** e sue sistemazioni; le spese relative all'acquisto del suolo aziendale sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento complessivo ammissibile del programma;
- b) **opere murarie** e assimilate e infrastrutture specifiche aziendali; tali spese sono ammissibili nella misura massima del 30% dell'importo complessivo degli investimenti ammissibili per ciascun programma d'investimento.

A tale riguardo, la superficie destinata ad uffici può essere ritenuta ammissibile nella misura di 25 mq per addetto;

- c) **macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi** di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività gestionale dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attività di

rappresentanza; mezzi mobili, esclusi i mezzi di trasporto targati, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni;

d) **programmi informatici** commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal programma; per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili solo fino al 50%

dell'investimento complessivo ammissibile.

Le predette spese ammissibili, qualora non riferite ad immobilizzazioni acquisite tramite locazione finanziaria, devono essere capitalizzate. Non sono ammissibili le spese relative a "commesse interne".

Sono inoltre ammissibili, per le sole PMI, le spese relative a consulenze connesse al programma d'investimento.

Tali spese sono ammissibili solo fino al 3% dell'importo complessivo ammissibile per ciascun programma d'investimento.

Ai fini dell'ammissibilità delle spese, i relativi pagamenti devono essere regolati esclusivamente a mezzo bonifico bancari.

### **Forma e intensità delle agevolazioni**

Le agevolazioni sono concesse nella forma di finanziamento agevolato e di contributo in conto impianti, ovvero contributo alla spesa con riferimento alle spese per consulenza e canoni di leasing, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste rispettivamente per gli aiuti a finalità regionale e per gli aiuti alle PMI per servizi di consulenza.

La **domanda di agevolazione** deve essere compilata esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione sul sito [www.sviluppoeconomico.gov.it](http://www.sviluppoeconomico.gov.it)

Alla domanda devono essere allegati, tra le altre cose, anche la descrizione tecnica del programma di investimenti proposto e il Business Plan.

### **4) Appalti pubblici: Tracciabilità non retroattiva**

L'obbligo di tracciabilità nei pagamenti degli appalti vale solo per i contratti stipulati dopo il 07 settembre 2010, cioè dall'entrata in vigore delle nuove regole antimafia.

Lo ha precisato il ministero dell'Interno, accogliendo parte delle richieste dei diretti interessati in



relazione alla Legge antimafia (n. 136/2010) con l'obbligo di appoggiare su conti correnti dedicati tutti i pagamenti legati a contratti pubblici, mettendo nel caos il sistema produttivo a causa della mancanza dei chiarimenti applicativi.

**(In Il Sole 24 Ore del 10 settembre 2010)**

### **5) Detrazione per interventi di riqualificazione energetica**

Bonus 55%, la scheda di rettifica va inviata all'ENEA entro il 30 prossimo settembre.

*“Per poter usufruire della detrazione del 55% per gli interventi di risparmio energetico, la comunicazione in rettifica dei dati inviati all'ENEA nel 2009 dovrà essere inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi cioè entro il 30 settembre.*

*In modo da poter calcolare la detrazione sulle spese effettivamente sostenute nell'anno al quale la dichiarazione si riferisce.*

*Il decreto interministeriale 19 febbraio 2007 prevede che la scheda informativa debba essere inviata all'ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Coerentemente con quanto già affermato in relazione alla comunicazione di inizio attività richiesta per la detrazione del 36 per cento relativa agli interventi di recupero edilizio (cfr circolare n. 34 del 4 aprile 2008) è possibile che il contribuente possa correggere il contenuto della scheda informativa, anche oltre il previsto termine per l'invio. In particolare, la correzione potrà avvenire mediante l'invio telematico di una nuova comunicazione, che annulli e sostituisca quella precedentemente trasmessa.*

*L'Enea, ha infatti comunicato che dal 13 luglio è possibile rettificare anche i dati inviati per il 2009, mentre le schede relative al 2010 sono già da tempo modificabili. In relazione ai dati inviati all'ENEA nel 2009 è necessario correggere la scheda entro il 30 settembre 2010, cioè entro la data di presentazione di Unico 2010, a pena di decadenza del beneficio. Per coloro che hanno, invece, già presentato il modello 730/2010, consegnando ai Caf una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio riportante i dati corretti, il termine per trasmettere la scheda correttiva è fissato all'11 ottobre”.*

**(Ipsoa, nota del 10 settembre 2010)**

**6) Versamenti telematici anche per l'imposta sulle assicurazioni** Adempimenti più facili per le imprese assicuratrici. Sistemi di pagamento per via telematica estesi all'imposta sulle assicurazioni e ai relativi interessi e sanzioni. Lo ha disposto Decreto 15 luglio 2010 del Ministero dell'Economia e delle finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 del 9 settembre 2010.

Dal canto suo, l'Agenzia delle Entrate, con successiva risoluzione (da emanare entro 30 giorni) istituirà gli specifici codici per l'attivazione delle nuove modalità di versamento con il modello F24.

Il provvedimento si colloca nell'ottica della semplificazione degli adempimenti ricadenti sulle imprese assicuratrici, infatti, il neo decreto ha esteso i sistemi di pagamento per via telematica già attivati in materia di versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato anche alle somme dovute in applicazione delle disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi e ai relativi interessi e sanzioni.

Si attende adesso la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate che deve emanare entro 30 giorni gli specifici codici per l'attivazione delle nuove modalità di versamento.

## **7) Gestione separata giornalisti: In scadenza il termine per pagare i contributi minimi**

Il 30/9/2010 scade il termine previsto per il pagamento dei contributi minimi per l'anno 2010

L'INPGI, con la **circolare n. 6 del 07/09/2010** ha comunicato che sono tenuti al versamento del contributo minimo annuale tutti i giornalisti iscritti alla Gestione separata che nel corso dell'anno 2010 abbiano svolto attività giornalistica in forma autonoma, fatta eccezione per coloro i quali l'abbiano svolta esclusivamente nell'ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Per questi ultimi, gli adempimenti contributivi sono interamente a carico del committente.

Sono esentati (previa comunicazione scritta di cessata attività) dal versamento del contributo minimo i giornalisti iscritti alla Gestione separata che - alla data del 30/09/2010 - non abbiano svolto alcuna forma di attività giornalistica autonoma e che entro la fine del 2010 presumono di non svolgere alcuna attività giornalistica.

Questi ultimi, se interessati ad ottenere la copertura contributiva per l'anno 2010 - pur in assenza di svolgimento di prestazioni professionali - possono eseguire ugualmente il versamento dei contributi minimi.

Il pagamento dei contributi dovrà essere eseguito con il Modello F24/Accise.

Gli importi dovuti per l'anno 2010 sono i seguenti:

<b>Tipo contributo</b>	<b>Più di 5 anni di anzianità professionale</b>	<b>Meno di 5 anni di anzianità professionale</b>
Contributo Soggettivo	200,00	78,27
Contributo Integrativo	40,00	20,00
Contributo di maternità	32,46	32,46
<b>Totale contributo minimo 2010</b>	<b>272,46</b>	<b>130,73</b>

## **8) INAIL: premio ponderato per artigiano con più attività**

Per il calcolo andranno valutati i singoli processi lavorativi e gli strumenti utilizzati.

L'INAIL modifica i criteri di calcolo del premio quando il titolare artigiano svolge più attività

L'INAIL, con la nota n. 6316/2010, ha comunicato il cambio dei criteri per il calcolo del premio quando l'artigiano svolge più di una attività.

L'artigiano che svolge attività complesse avrà un premio ponderato in base all'importanza delle singole attività svolte.

Per il calcolo ponderato andranno considerati, in percentuale, il peso che i singoli processi lavorativi hanno sull'intera attività, il numero di strumenti e macchinari utilizzati e ogni altro elemento che potrà risultare utile a determinare l'importanza della singola lavorazione svolta.

Secondo l'Inail il criterio precedente potrà essere utilizzato solo in caso di impossibilità di definire le singole lavorazioni.

### **(Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, nota del 10 settembre 2010)**

## **9) Assonime interviene sul federalismo fiscale municipale: provvedimento attuativo della legge delega sul federalismo**

Assonime con la nota del 10 settembre 2010 ha fornito il seguente commento sul tema del federalismo municipale:

Dopo l'approvazione definitiva del decreto legislativo per l'attuazione del federalismo demaniale (d.lgs. 28/5/2010 n. 85) primo provvedimento attuativo della legge delega sul federalismo (l. 5/5/2009 n. 42) il Governo ha approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri del 4 agosto lo schema di decreto legislativo per l'attuazione del federalismo fiscale municipale.

Lo schema di decreto legislativo verrà trasmesso alla Conferenza unificata Stato-Regioni per l'acquisizione dell'intesa e, successivamente, alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale ed alle altre Commissioni parlamentari competenti.

**Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l**

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l